SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 aprile 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero della giustizia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. **61**.

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, in particolare l'articolo 15;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed, in particolare, l'articolo 10;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

Art. 1.

Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta

1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall'articolo 118-*ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.

Art. 2.

Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.

2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art. 3.

Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

b) denominazioni di origine controllata (DOC).

2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlée» e «Appellation d'origine contrôlée et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità europea. La menzione «Vin de pays» può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

Art. 4.

Ambiti territoriali

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP.

4. La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.

5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.

Art. 5.

Coesistenza di una o più DO o IG nell'ambito del medesimo territorio

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.

2. È consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.

3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.

4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;

b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

Art. 6.

Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione

1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.

2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:

a) due anni per i vini rossi;

b) un anno per i vini bianchi;

c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);

d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.

4. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonché:

a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol;

b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione novello, né alla menzione riserva.

6. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.

8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.

9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.

10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

Capo II

PROTEZIONE COMUNITARIA - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO - REQUISITI FONDAMENTALI E GESTIONE DELLE DOP E IGP

Art. 7.

Protezione comunitaria - Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n. 607/2009.

2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati

allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.

3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.

4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.

6. L'uso delle DOCG, DOC ed IGT non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà in osservazione.

Art. 9.

Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118-*novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potrà presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 607/2009 e in conformità alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

Capo III

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

GESTIONE SUPERFICI VITATE

Art. 10.

Disciplinari di produzione

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine o indicazione geografica;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3. Superata la percentuale del 20

per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 17 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, sentiti i consorzi e le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;

f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;

g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;

h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118-*quater,* paragrafo 2, lettera *g)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:

a) l'irrigazione di soccorso;

b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;

c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;

d) l'imbottigliamento in zona delimitata;

e) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.

3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera *d)*, può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, alle seguenti condizioni:

a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera *b)*;

b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera *b)*, la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini DOP e IGP, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;

d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)*.

4. Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.

Art. 11.

Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 118-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal regolamento (CE) n. 607/2009 e dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 12.

Schedario viticolo

1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale.

2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 è gestito dalle regioni e province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti ed organismi
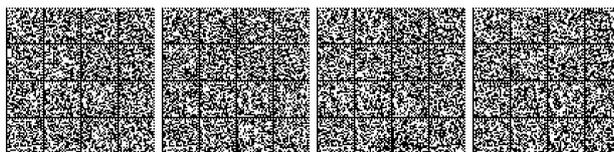
autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto è stabilito l' adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.

Capo IV

CONTROLLO DELLE DOP E DELLE IGP

Art. 13.

Controlli e vigilanza

1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui ai citati articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, e da altrettanti rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il gruppo è presieduto dal Direttore generale della Direzione generale competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della conformità alla norma europea EN 45011.

3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato «Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo».

8. La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di consorzi la scelta è effettuata dai produttori, singoli o associati che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione controllata.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.

10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.

11. Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma 10 trasmettono al Ministero:

a) il piano di controllo;

b) il tariffario;

c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula;

d) l'elenco dei membri del comitato di certificazione con i relativi curricula.

12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viticolo di cui all'articolo 12, dovranno notificarsi all'autorità pubblica designata o all'organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo. La struttura di controllo terrà un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.

13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.

14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo 19 per le produzioni DOCG e DOC è attribuita al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

15. Gli enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito, in formato elettronico.

16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attività di controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per quanto di competenza, alle regioni o province autonome, agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17.

17. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalità applicative di cui al comma 10, nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3.

18. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle regioni o province autonome ed agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.

2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.

4. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:

a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;

b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;

c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

5. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 4 del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente di controllo autorizzato.

6. Il prodotto già certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all'organismo di controllo autorizzato indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato organismo un certificato di analisi chimica e/o organolettica attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell'intera partita. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.

7. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 15.

9. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009, il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.

10. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

11. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

12. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto.

Art. 15.

Analisi chimico-fisica e organolettica

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.

2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di commercio, indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.

4. Presso il comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;

b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT;

c) per le operazioni di prelievo dei campioni.

6. Con il decreto ministeriale di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.

7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

Capo V

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

Art. 16.

Comitato nazionale vini DOP ed IGP

1. Il comitato nazionale vini DOP ed IGP è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;

c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualità di coordinatori delle regioni e delle province autonome;

d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;

f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;

g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;

h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;

i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

l) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.

3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonché un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto.

4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.

5. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

6. Il comitato:

a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.

7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.

Capo VI

CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Art. 17.

Consorzi di tutela

1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni;

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13,
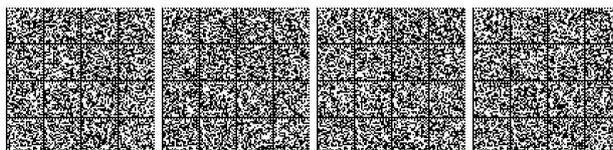
la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni. Il consorzio così autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;

d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.

5. Le attività di cui alla lettera *d)*, del comma 4, sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome. L'attività di vigilanza di cui alla lettera *d)*, del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dal MIPAAF.

7. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.

8. È fatta salva la possibilità per i consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni e province autonome, da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

10. I consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle competenze loro assegnate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e del decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continuando nelle more a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali. Con il decreto di cui al comma 9 saranno stabilite le disposizioni per consentire il predetto adeguamento, nonché per l'eventuale conferma dell'incarico ai consorzi di tutela delle sottozone di vini DOP.

Capo VII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA

Art. 18.

Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative.

Art. 19.

Recipienti e contrassegno per i vini DOP

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. Sono altresì fatte salve le deroghe previste dall'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 e dalla normativa nazionale per consentire l'uso del tappo «a fungo» per altri prodotti.

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.

4. Il contrassegno di cui al comma 3 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.

5. I consorzi di tutela, di cui all'articolo 17, oppure in loro assenza le regioni e province autonome competenti, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.

Art. 20.

Impiego delle denominazioni geografiche

1. Dalla data di iscrizione nel «registro comunitario delle DOP e IGP», le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009, articolo 56, non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione dì prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria.

5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

6. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 6 qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

Capo VIII

CONCORSI ENOLOGICI

Art. 21.

Concorsi enologici

1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Capo IX

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 22.

Produzione

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine», che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a ventimila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro.

3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a mille euro.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a millecinquecento euro.

6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarità concernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Art. 23.

Designazione e presentazione

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo 20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro.

6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché
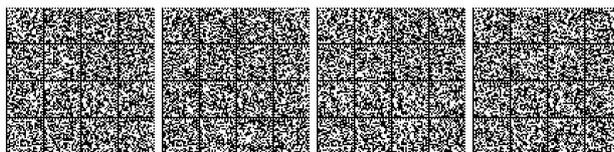
impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.

7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la violazione.

9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a ventimila euro.

Art. 24.

Piano dei controlli

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente capo.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Art. 25.

Inadempienze della struttura di controllo

1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso, è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

Art. 26.

Tutela dei Consorzi incaricati

1. L'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila euro ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo ovvero del Mipaaf in assenza di consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di diecimila euro.

Art. 27.

Inadempienze dei Consorzi di tutela

1. Al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.
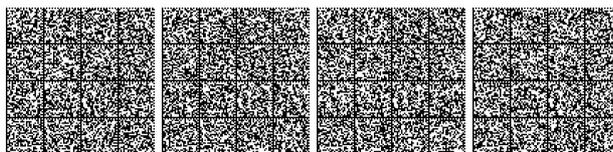
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro il consorzio che, nell'espletamento delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso;

b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.

Art. 28.

Concorsi enologici

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 21, e successive disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a ventimila euro.

Art. 29.

Competenza

1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente decreto è attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, per quanto di competenza, alle regioni e province autonome.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal presente decreto è effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.

3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Disciplina speciale

1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Capo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTICOLARI E ABROGAZIONE NORME PREESISTENTI

Art. 31.

Disposizioni transitorie e particolari

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.

2. Il comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il comitato nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.

4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabilite le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui all'articolo 15 della legge n. 164 del 1992, e successive norme applicative, nonché i criteri e le modalità per l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *a)*, si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a)*, ai consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.

7. Le disposizioni di cui al capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

Norme abrogate

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

b) la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;

d) l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
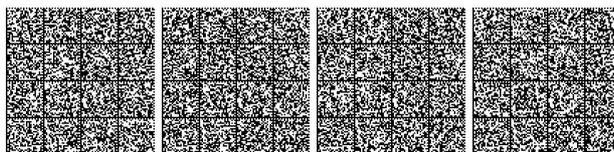
Art. 33.

Clausola di invarianza

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 15, della legge 7 luglio 2009 n.88, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:

«Art. 15 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'art. 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;

b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.».

— Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.

— Il regolamento (CE) n. 479/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.

— Il regolamento (CE) n. 491/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154.

— Il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193.

— La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La legge 23 febbraio 2001, n. 38, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2001, n. 56.

Note all'art. 6:

— Il decreto interministeriale del 31 luglio 1932, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1932, n. 209.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Il regolamento (CE) n. 436/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128.

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 16:

— L'art. 12, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.».

Note all'art. 17:

— Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2008, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2008, n. 298.

— La legge 10 febbraio 1992, n. 164, abrogata dal presente decreto, recava: «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine.».

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1997, n. 181.

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si vedano le note alle premesse.

— L'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., così recita:

«Art. 13 *(Lotto).* — 1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

6. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,

2) avviati verso organizzazioni di produttori o

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm^2.

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.

8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.».

Note all'art. 20:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 22:

— Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2000, n. 221.

— La legge 20 febbraio 2006, n. 82, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2006, n. 60, S.O.

Note all'art. 30:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si vedano le note all'art. 22.

Note all'art. 31:

— Gli articoli 15 e 17 della citata legge n. 164 del 1992, abrogata dal presente decreto, recavano:

«Art. 15 *(Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)*».

«Art. 17 *(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)*».

— La legge n. 526 del 1999 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.

Note all'art. 32:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.».

— Per i riferimenti alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 si vedano le note all'art.17.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, abrogato dal presente decreto, recava: « Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 14, della citata legge 82 del 2006, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ad integrazione delle definizioni previste dall'art. 1, paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:

a) (abrogato);

b) per «mosto cotto» si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;

c) per «filtrato dolce» si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;

d) per «mosto muto» si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;

e) per «enocianina» si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di *Vitis vinifera* con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici.

2. Sono altresì stabilite le seguenti definizioni:

a) per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato «pulcianella» è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;

b) per «bottiglia marsala» si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;

c) per «fiasco toscano» si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.».

«Art. 14 *(Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello)*. — 1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 9, comma 1.

2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.

3. È consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonchè del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni.

4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza denaturante.

6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001.

7. La preparazione del vinello è consentita:

a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.

8. (*abrogato*)».

10G0082

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche A e B del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 9 settembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle discariche di Rodano (Milano) fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e con procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che con decreti del 10 gennaio 2007 e del 14 settembre 2009 è stato approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto per l'effettuazione della bonifica del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano;

Considerato, inoltre, che a seguito delle attività svolte presso il sito ex area SISAS sono state rinvenute ingenti quantità di rifiuti, anche pericolosi, attualmente stoccati presso le discariche A e B, la cui particolare tipologia rende necessaria l'adozione di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'immediato reperimento di impianti idonei al relativo smaltimento;

Considerato che, stante l'incapacità di reperire idonei impianti per lo smaltimento dei predetti rifiuti, l'operatore economico incaricato della bonifica non è in grado di assicurare il rispetto del crono programma e, conseguentemente, di corrispondere, nei tempi utili, alla procedura di infrazione comunitaria;

Considerato che è divenuto oltremodo urgente, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, attuare interventi immediati sulle discariche A e B presenti nel sito di interesse nazionale ex area SISAS;

Rilevato che il presidente della regione Lombardia, con nota del 12 aprile 2010, ha richiesto la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 aprile 2009;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche A e B del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A05066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 8 aprile 2010.

Disposizioni attuative dell'articolo 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008». (Decreto n. 6).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;

Visto in particolare, il comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, che prevede che il capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, coordini tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, alla funzionalità idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonché alle opere ed agli impianti preposti alla sicurezza, nel tratto metropolitano del fiume Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce, anche disponendo, ove del caso, la rimozione e delocalizzazione di insediamenti abusivi e precari, galleggianti, natanti o imbarcazioni non autorizzati, ed il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono per le finalità predette le competenti amministrazioni pubbliche.

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 5 marzo 2009, n. 1, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 9 ottobre 2009, n. 3, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2009, n. 4, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 3 dicembre 2009, n. 5, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 concernente «Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2008»;

Considerate le avverse condizioni meteo che hanno interessato il tratto urbano del Fiume Tevere, tra Castel Giubileo e la foce, nel mese di dicembre 2009 determinando fenomeni di morbida fluviale con conseguente allagamento del piano banchine di magra, rese totalmente inaccessibili, in particolare durante l'evento di piena che ha interessato il bacino del fiume Tevere nei giorni dal 1° all'11 gennaio 2010;

Considerato le difficoltà tecniche, incontrate dai concessionari nell'adeguamento degli ormeggi delle installazioni galleggianti a grado di pericolosità più elevato, relative all'accessibilità dei luoghi, alla realizzazione delle fondazioni in banchina di ancoraggio degli ormeggi, al reperimento dello specifico materiale tecnico ed alle particolari condizioni operative delle lavorazioni,

Ravvisata la necessità di rideterminare i tempi necessari al completamento delle attività previste dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile citati in premessa;

Acquisita l'intesa del Commissario delegato per la regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei concessionari delle installazioni galleggianti a grado di pericolosità più elevato, di cui alla Tabella 1 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 9 ottobre 2009, n. 3, che abbiano ottenuto, alla data del 31 dicembre 2009, dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo della regione Lazio il rilascio del nulla osta per l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dell'ormeggio, si dispone un nuovo termine di 90 giorni per il completamento delle opere già in corso. Tale nuovo termine decorre dalla data di notifica del presente decreto da parte dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo della regione Lazio.

I concessionari delle installazioni galleggianti a grado di pericolosità più elevato dovranno, fino al completamento delle opere, garantire, anche se in forma provvisoria, la messa in sicurezza degli ormeggi, rispettando in forma adeguata e continua il disposto di cui all'art. 1, primo comma, lettere *b)* e *c)* del decreto del capo Dipartimento della protezione civile del 2 dicembre 2009, n. 5. La mancata osservanza di tale disposizione, costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

2. In presenza di una motivata richiesta da parte del concessionario delle installazioni galleggianti, che comprenda la redazione di un adeguato cronoprogramma delle attività, l'Agenzia Regionale per la difesa del suolo della Regione Lazio, sentito il Dipartimento di Protezione Civile, potrà estendere a centoventi giorni il termine di cui al comma 1.

3. I concessionari delle installazioni galleggianti di cui alla Tabella 1 del decreto del capo Dipartimento della Protezione civile del 2 dicembre 2009, n. 5, che alla data del 31 dicembre 2009 non avessero richiesto o ottenuto per insufficienza progettuale il nulla osta saranno comunque tenuti a presentare all'Agenzia regionale per la difesa del suolo della regione Lazio supplementi di istruttoria e/o varianti di progetto adeguati al rilascio del relativo nulla osta tecnico ai lavori.

I tempi per la conclusione delle opere di messa in sicurezza dovranno rispettare quelli indicati nei commi 1 e 2.

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2009, n. 4, è prorogato al 30 luglio 2010 per le attività A3, A11, B1, B2 e B3 della tabella di cui all'allegato n. 2 del suddetto decreto e al 31 dicembre 2010 per le attività A12 e B4 della stessa tabella.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2010

Il capo del Dipartimento: BERTOLASO

10A04840

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009 d'iscrizione al n. 19 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, Codice fiscale e P. IVA n. 01695880995;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 25 gennaio 2010 n. 10991.E con la quale il dott. Luigi Sardano, nato a Genova il 16 aprile 1935, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione», ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (uno in via esclusiva e uno in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art.1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio del 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Dimundo Antonino, nato a Limbadi (Vibo-Valentia) il 27 febbraio 1934,

avv. Sardano Stefania, nata a Genova il 7 giugno 1966;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, codice fiscale e P. IVA n. 01695880995, limitatamente all'elenco dei conciliatori.
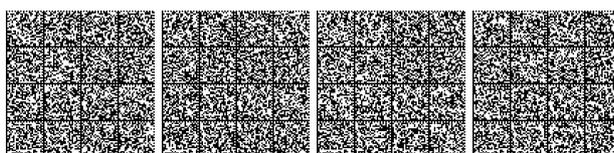
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: dott. Dimundo Antonino, nato a Limbadi (Vibo-Valentia) il 27 febbraio 1934 e avv. Sardano Stefania, nata a Genova il 7 giugno 1966.

Resta ferma l'iscrizione al n. 19 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04821

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2010.

Modifica del P.D.G. 2 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 2 luglio 2009 con il quale l'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco 2032, codice fiscale n. 94016430277 e P. IVA n. 03605920275 è stata iscritta al n. 48 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza 13 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 21 gennaio 2010 n. 9520.E, con la quale l'avv. Patrizia Chiampan, nata a Verona il 24 febbraio 1958 in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» chiede l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. De Manincor Marta, nata a Venezia il 19 luglio 1965,

notaio Zorzi Cristina, nata a Venezia il 23 agosto 1974;

Dispone

la modifica del P.D.G. 2 luglio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco 2032, codice fiscale n. 94016430277 e P. IVA n. 03605920275, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di due ulteriore unità: avv. De Manincor Marta, nata a Venezia il 19 luglio 1965 e notaio Zorzi Cristina, nata a Venezia il 23 agosto 1974.

Resta ferma l'iscrizione al n. 48 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04826
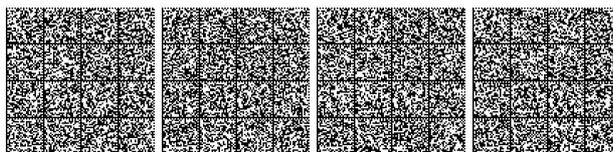
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Angela costruzioni piccola società cooperativa a r.l.», in Sant'Antimo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con il quale la società «Angela costruzioni piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Antimo (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Donato Andreozzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2009 con la quale il commissario liquidatore dott. Donato Andreozzi rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Davide Cortellessa nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta, piazza Vanvitelli n. 4/D, è nominato commissario liquidatore della società «Angela costruzioni piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Antimo (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 settembre 2009, in sostituzione del dott. Donato Andreozzi, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04820

DECRETO 5 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Nova edile società cooperativa a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008 con il quale la società «Nova edile società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Clementina Rauccio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2008 con il quale il dott. Gennaro Carbone è stato nominato commissario liquidatore della società «Nova edile società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in sostituzione dell'avv. Clementina Rauccio, rinunciataria;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con il quale il dott. Donato Andreozzi è stato nominato commissario liquidatore della società «Nova edile società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in sostituzione del dott. Gennaro Carbone, rinunciatario;

Vista la nota del 24 novembre 2009 con la quale il commissario liquidatore dott. Donato Andreozzi rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Davide Cortellessa nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta, piazza Vanvitelli n. 4/D, è nominato commissario liquidatore della società «Nova edile società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 ottobre 2008, in sostituzione del dott. Donato Andreozzi, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04816
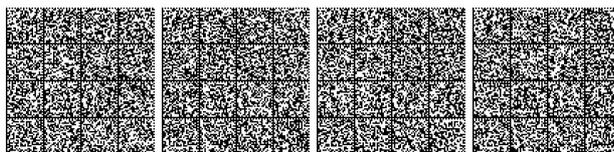
DECRETO 5 marzo 2010.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Gemma a r.l.», in Ercolano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 del competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero dello sviluppo economico), con il quale la società cooperativa edilizia «La Gemma», con sede in Ercolano (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile), con nomina del commissario liquidatore avv. Vittorio Ricci di Napoli;

Vista la sentenza del TAR Campania n. 10785 del 23 luglio 2004, che annulla il predetto decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, per difetto di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 1° aprile 2009 che conferma la decisione di annullamento del TAR Campania sopra citata, respingendo l'appello proposto dall'avv. Vittorio Ricci nella sua qualità di commissario liquidatore, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sottolineando altresì la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esercitare la vigilanza sulla stessa cooperativa in quanto usufruitore di contributi pubblici;

Visto l'accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che usufruiscono di contributi pubblici, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico in data 9 luglio 2009;

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le politiche abitative, del 30 novembre 2009, prot. n. 13792, richiesto ai sensi del predetto accordo dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, con nota del 28 ottobre 2009, prot. n. 120735;

Viste le risultanze degli accertamenti d'ufficio svolti presso il registro delle imprese, che hanno confermato l'esistenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità, e non sussistendo presupposti diversi da quelli esistenti al momento dell'adozione del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, impugnato ed annullato per difetto di competenza;

Ritenuto necessario procedere celermente all'emanazione del presente decreto sulla base delle motivazioni indicate, ed ai sensi degli articoli 7 e 21-*octies*, comma 2, ultima parte, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sussistendo ragioni di celerità del procedimento;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre nuovamente il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Gemma a r.l.», con sede in Ercolano (Napoli), costituita in data 11 febbraio 1965, con atto a rogito del notaio dott. Nicola Margarita di Napoli, REA n. NA-236636, codice fiscale n. 80056310636 è sciolta per atto d'autorità d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Vittorio Ricci, nato il 17 luglio 1939 a Sant'Omero (Teramo), con studio in Napoli, via Luigi Caldieri n. 127, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04817

DECRETO 15 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Meris società cooperativa a r.l.», in Sant'Antimo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008 con il quale la società «Meris società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Antimo (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Vistola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 febbraio 2009 con la quale il commissario liquidatore dott. Vincenzo Vastola rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Esposito nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli, via G. Orsi n. 50, è nominato commissario liquidatore della società «Meris società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Antimo (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 ottobre 2008, in sostituzione del dott. Vincenzo Vastola, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04819

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Margarita Rosa Caridad Calderon Armestar, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Margarita Rosa Caridad Calderon Armestar, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del diploma denominato certificato di studio superiore di «Técnico in hotelería» (corso per tecnico in amministrazione alberghiera), conseguito presso il centro di formazione professionale tecnica «Oficina universitaria de proyección social - Departemento de extensiòn - Programa de formaciòn profesional tecnica» de la Universidad de Lima (Perù), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente limitatamente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'esercizio dell'attività commerciale poiché attualmente la normativa non consente l'esercizio dell'attività commerciale quando il titolo di studio sia diverso da un corso di formazione regionale e non vi sia esperienza professionale maturata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 5939 dell'8 marzo 2010 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda per quanto concerne l'attività commerciale;

Verificato che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Margarita Rosa Caridad Calderon Armestar, cittadina peruviana, nata a Lima (Perù) in data 10 settembre 1964, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, mentre il medesimo titolo non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04818

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Jecha Jan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Jecha Jan, cittadino ceco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di maturità — profilo macchinari dell'elettrotecnica ad alta tensione — conseguito nel 1996 presso il Centro della Formazione Professionale con sede a Nymburk (Repubblica Ceca), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza ultradecennale lavorativa maturata nella Repubblica Ceca, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Jecha Jan, cittadino ceco, nato a Nymburk (Repubblica Ceca) il 23 aprile 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata nella Repubblica Ceca, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04823

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Talpau Tite, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas e antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Talpau Tite, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di «Bacalaureat» profilo meccanico, qualifica meccanico - energetico, conseguito nel 1980 presso il Liceo Industriale n. 4 con sede in Galati (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas e antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata sia in Romania che in Italia in imprese abilitate per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere del rappresentante dell' Associazione di categoria CNA – Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Talpau Tite, cittadino rumeno, nato a Corni (Romania) il 13 ottobre 1961 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04824

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Cavallo Ivo Luigi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settori elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Cavallo Ivo Luigi, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Attestato Federale di capacità di riparatore di autoveicoli», conseguito nel 1989 presso il Dipartimento Federale dell'Economia DFE - Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia UFFT con sede a Berna (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settori elettrauto e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata in Italia, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicazione di misura compensativa, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Cavallo Ivo Luigi, cittadino italiano, nato a Zurigo (Svizzera) il 28 maggio 1969 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settori elettrauto e gommista di cui all'art. 1, comma 3) lettere *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04825

DECRETO 6 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nabila Ben Hassen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Nabila Ben Hassen, cittadina tunisina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Certificato della prova di attitudine professionale, conseguito presso il Centro di parrucchiere ed estetica «Boulbaba Lansari» di Ariana (Tunisia), della durata di 1 anno con tirocinio per 1800 ore, nonché dell'esperienza professionale triennale maturata come apprendista parrucchiera, truccatrice presso il medesimo «Centro di Parrucchiere & Estetica» Boulbaba Lansari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Nabila Ben Hassen, cittadina tunisina, nata a Aubervilliers (Francia) in data 22 giugno 1977, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04822

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenoxaprop-p, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell' 11 settembre 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla

produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008, di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fenoxaprop-p;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenoxaprop-p dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2008, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenoxaprop-p non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenoxaprop-p revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2008;

Considerato che il citato decreto 11 settembre 2008, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2009 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenoxaprop-p, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 settembre 2008.

Art. 2.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2010

Il direttore generale: BORRELLO
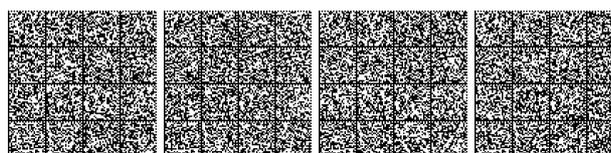
ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **fenoxaprop-p**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008:

	N. reg.	Prodotto	Impresa
1.	012729	BLENET	AGRIMIX S.R.L.
2.	009822	BLEDOR	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
3.	009711	LISTEN S	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
4.	010770	RICESTAR	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
5.	012942	ARIEL	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
6.	014242	ROUTE 28	GREEN RAVENNA S.R.L.
7.	014171	SUMMERWEEDS	GREEN RAVENNA S.R.L.
8.	13174	VERDEGREEN	ITAL-AGRO
9.	13047	TOLEDO	ROCCA FRUTTA

10A04839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2010.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie nei relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volta ad ottenere la variazioni di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 2010, ha preso atto della richiesta sopra menzionata;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicata:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Girasole	11600	DKF2120	Monsanto Gida ve Tarim Ticaret Ltd e Monsanto Agricoltura Italia spa	Syngenta Seed s.a.s. (F)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A04851

DECRETO 1° aprile 2010.

Autorizzazione al laboratorio «Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 23 marzo 2010 dal laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), Via Gramsci n. 2, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), Via Gramsci n. 2, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è l'enologo Maurizio Michelini.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZOALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Biossido di zolfo - Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A04809

DECRETO 1° aprile 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Chemicalab S.a.s. del dott. Domenico Giovini e C.», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale al laboratorio «Chemicalab S.a.s. del dott. Domenico Giovini e C.», ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 26 febbraio 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 febbraio 2008;
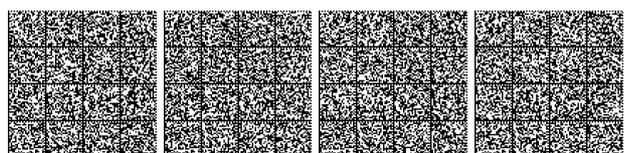
Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Chemicalab S.a.s. del dott. Domenico Giovini e C.», ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 metodo II
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Anidride solforosa	OIV - Resolution OENO 60/2000
Anidride solforosa libera e totale	'OIV MA-E-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 all. p.to VI
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 all. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 all. I, app.IIC
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Temperatura (esclusi prelievi in profondità)	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 all. p.to V
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 all. I, met. C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	'OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4C 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 + Reg. CE 479/2008 all. I, pto 16
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A04815

DECRETO 7 aprile 2010.

Rettifica al decreto 5 marzo 2010, relativo alla proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia, incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 5 marzo 2010 della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 64 del 18 marzo 2010, relativo alla proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata con Reg. (CE) n.148 del 15 febbraio 2007;

Considerato che nelle premesse e nell'art.1 del citato decreto è stata erroneamente citata la «denominazione di origine protetta» anziché l'«indicazione geografica protetta»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto 5 marzo 2010 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 5 marzo 2010, relativo alla proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», nelle premesse e nell'art. 1, la «denominazione di origine protetta» è corretta nel seguente modo: «indicazione geografica protetta».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A04808

DECRETO 8 aprile 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell'Appennino centrale, a svolgere le funzioni per la IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale re-

pressione frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 134 della commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 15 del 21 gennaio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell'Appennino centrale, il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela del Vitellone bianco dell'Appennino centrale l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 29 marzo 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell'Appennino centrale a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 29 marzo 2004 e già confermato con decreto 29 marzo 2007, al Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell'Appennino centrale con sede in Via B. Simonucci n. 3 - 06135 Ponte San Giovanni (Perugia) , a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A04807

DECRETO 13 aprile 2010.

Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle men-

zioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Quistello» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 37 del 15 febbraio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», in conformità ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Articolo 5

«1. Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Quistello» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Quistello» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.»

10A04836

DECRETO 15 aprile 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi dr. Bruno Bucciarelli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 188 del 14 agosto 2007, con il quale al Laboratorio analisi dr. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 12, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 dicembre 2009 e perfezionata in data 13 aprile 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio analisi dr. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 12, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A04838
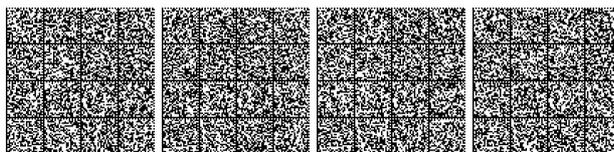
DECRETO 15 aprile 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2007 con il quale al «Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli», ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 12, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 dicembre 2009 e perfezionata in data 13 aprile 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli», ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 12, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-11-CARCHR 2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03 DIGIMAL 2009
Estratto secco netto (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 par.5.2
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico effettivo	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 CAP. 4C
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 CAP 4C + OIV MA-F-AS311-01 SUCRED 2009 par. 3.2
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2

10A04853

DECRETO 15 aprile 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Biopat S.r.l.» autorizzato con decreto 5 giugno 2009, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 22 giugno 2009, con il quale il laboratorio Biopat S.r.l., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), piazza Piano, 1 - Perrillo, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 30 marzo 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 giugno 2009;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Biopat S.r.l.», ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), piazza Piano, 1 - Perrillo, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-E-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-E-AS313-02-ACIVOL 2009
Estratto secco totale	OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/86 Met. XXX
Sodio	OIV MA-E-AS322-03-SODIUM 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A04852
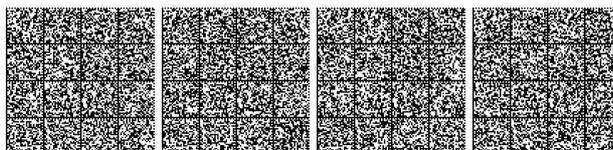
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lendzian Erika Monica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lendzian Erika Monica, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Schönheitspfleger/in Kosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)*, dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Schönheitspfleger/in Kosmetikerin» rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Monaco e dell'Alta Baviera (Germania), in data 29 luglio 1998, dalla sig.ra Lendzian Erika Monica nata a Quierschied (Germania) il 13 aprile 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A04814

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 febbraio 2010.

Nomina della commissione scientifica CITES, per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874 concernente la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973»;

Visto l'art. 1, comma 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Considerato che l'articolo IX, comma 1 della citata Convenzione di Washington prevede la designazione di una Autorità scientifica nazionale;

Visto l'art. 4 comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993 n. 59;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità del 27 aprile 1993, istitutivo della commissione scientifica prevista dall'art. 4, comma 21, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che i commissari restino in carica tre anni con una sola possibilità di rielezione;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 22 settembre 2006, decreto ministeriale 1618 di nomina dei membri della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

Visto l'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che prevede la designazione, da parte di ogni Stato membro, di una o più autorità scientifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 865/06 della commissione del 4 maggio 2006, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio;

Visto l'art. 4 comma 15 della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il quale prevede che la citata commissione scientifica può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021866 del 16 ottobre 2009 indirizzata alla Società botanica italiana concernente la designazione di rappresentanti in seno alla commissione cientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021868 del 16 ottobre 2009 indirizzata al Consiglio nazionale delle ricerche concernente le designazioni di rappresentanti in seno alla commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021869 del 16 ottobre 2009 indirizzata alla Conferenza Stato regioni concernente la designazione di esperti in rappresentanza della predetta Conferenza in seno alla commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021871 del 16 ottobre 2009 indirizzata al Corpo forestale dello Stato concernente la designazione di un rappresentante in seno alla Commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0022175 del 20 ottobre 2009 indirizzata all' I.S.P.R.A. concernente la designazione di un rappresentante in seno alla commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021865 del 16 ottobre 2009 indirizzata all'Unione zoologica italiana concernente la designazione di rappresentanti in seno alla commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021864 del 16 ottobre 2009 indirizzata all'Unione italiana zoo ed acquari concernente la designazione di un rappresentante in seno alla commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021883 del 16 ottobre 2009 indirizzata al Fondo italiano per il WWF concernente la designazione di un rappresentante in seno alla commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/002172 del 20 ottobre 2009 indirizzata alla Associazione nazionale musei scientifici concernente la designazione di un rappresentante in seno alla commissione scientifica CITES;

Viste le note del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare indirizzate alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1996 n. 349 e s.m.: A.C.L.I. Anni Verdi – A.S.T.R. Ambiente – Accademia Kronos – Agriambiente – Agriturist – A.I.W. - Amici Della Terra – Ambiente E/È Vita – Associazione Nazionale Energia del Vento – Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente – Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia – Associazione Ambiente e Lavoro – Associazione «GreenAccord» – Associazione Europea Operatori Polizia – Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente – Associazione Mediterranea per la Natura – Associazione Nazionale Giacche Verdi – Associazione Nazionale dell'Agriturismo Verde - Assoverde - ASSTRAI – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Associazione Nazionale Istruttori Subacquei – Alleanza Sportiva Italiana – Club Alpino Italiano – Centro per la Conservazione della Natura – Centro Turistico Studentesco e Giovanile – Codacons Onlus – Ente Nazionale per la Protezione degli Animali – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale - Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali – Ekoclub International – Fare Ambiente Med - Fare Verde Onlus – Fondo per l'Ambiente Italiano –Federazione Europea Difesa Ecologica – Forum Ambientalista - Federazione Italiana Escursionismo – Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee – Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia – Federazione Nazionale Pro Natura - FEDERGEV – Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Federazione Orticoltori Italiani – Gurdie Ambientali d'Italia - Guardia Costiera Ausiliaria Onlus – Greenpeace Onlus – Gruppi Ricerca ecologica – Green Gross Italia Onlus – Istituto Nazionale di Urbanistica – Italia Nostra Onlus – L.A.V. – Lega Abolizione Caccia Onlus – Lega Italiana dei Diritti dell'Animale – L'Umana Dimora – Lega Navale Italiana – L'Altritalia Ambiente Onlus – Lega Italiana Protezione Uccelli – Legambiente – Kronos – Movimento Azzurro – Mareamico – Associazione Ambientalista Marevivo – Movimento Ecosportivo Sportchallengers – Movimento Italiano Genitori – MSP Italia - Mountain Wilderness Italia –Associazione Nazionale Ecologica Ambientale Scientifica Culturale – OIPA Italia – S.I.G.E.A. - Società Speleologica Italiana – Fondazione Sorella Natura - Società Geografica Italiana – The Jeane Goodall Institute Italia – Terranostra – Touring Club Italiano – U.R.C.A. - Unione Nazionale

Garden Clubs e Attività Similari d'Italia – WWF Italia Onlus – Verdi Ambiente e Società Onlus concernenti la designazione di un rappresentante in seno alla Commissione scientifica CITES;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare prot. DPN/2009/0021869 del 16 ottobre 2009, indirizzata alla Conferenza Stato-Regioni, concernente la designazione di rappresentanti in seno alla commissione scientifica CITES;

Vista la designazione del rappresentante espressa dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale nella persona del dott.ssa Nadia Mucci con nota protocollo d'ingresso DPN/2009/0025838 del 1° dicembre 2009;

Vista la designazione del rappresentante espressa dall'Unione italiana zoo ed acquari nella persona del prof. Oliviero Olivieri con nota protocollo d'ingresso DPN/2009/0023686 del 5 novembre 2009;

Vista la designazione del rappresentante espressa dal Ministero delle politiche agricole e forestali nella persona del dr. Alberto Colleselli con nota protocollo d'ingresso DPN/2009/0024972 del 20 novembre 2009;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dalla Società botanica italiana nelle persone del prof. Bruno Corrias e del prof. Maurizio Sajeva con nota protocollo d'ingresso DPN/2009/0023945 del 10 novembre 2009;

Vista la designazione del rappresentanti espressa dal WWF – Fondo mondiale per la natura ONLUS nella persona della dott.ssa Ilaria Guj con nota protocollo d'ingresso DPN/2009/0025619 del 27 novembre 2009;

Vista la designazione del rappresentante espressa dall'Associazione nazionale dei musei scientifici nella persona del dott. Vincenzo Vomero con nota protocollo d'ingresso DPN/2009/0027244 del 18 dicembre 2009;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dal Consiglio nazionale delle ricerche nelle persone del dott. Giuseppe Iannì; dott. Claudio Pollini; dott. Giovanni Amori; dott. Stefano Taiti, con nota protocollo d'ingresso DPN/2009/0026783 del 14 dicembre 2009

Viste le designazioni espresse dalle Associazioni ambientaliste riconosciute;

Considerato che all'art. 2 comma 2 del decreto 27 aprile 1993 è stabilito che la commissione sia legittimamente insediata quando è nominata la maggioranza dei suoi membri;

Decreta:

Art. 1.

1. La commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale sulle specie animali e vegetali in via di estinzione ha la seguente composizione:

dott. Antonio Maturani, dirigente della Direzione per la protezione della natura che assume le funzioni di presidente della stessa;

dott.ssa Nadia Mucci designata dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

prof. Oliviero Olivieri, designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);

dott. Alberto Colleselli designato dal Corpo forestale dello Stato (CFS);

prof. Bruno Corrias ed il prof. Maurizio Sajeva designati dalla Società Botanica Italiana (SBI);

dott.ssa Ilaria Guj designata dal Fondo mondiale per la natura Onlus (WWF);

prof.ssa Eugenia Aloj, designata da Fare Ambiente, associazione ambientalista riconosciuta ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1996, n. 349 e s.m.i.;

dott. Vincenzo Vomero designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici orti botanici, giardini zoologici ed acquari;

dott. Giuseppe Ianni'; dott. Claudio Pollini; dott. Giovanni Amori; dott. Stefano Taiti; designati dal Centro nazionale delle ricerche (CNR).

Le funzioni di segreteria della commissione vengono svolte da un gruppo di lavoro istituito dal Direttore generale della Direzione per la protezione della natura, coordinato da un funzionario della Direzione medesima, a ciò designato dal direttore generale della direzione protezione della natura;

Le funzioni di Presidente vengono svolte, in caso di assenza o di impedimento del Presidente designato, dal dirigente competente alla tutela della flora e della fauna selvatica della Direzione protezione della natura.

Art. 2.

I componenti durano in carica dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140, sino al termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato alla commissione della Comunità europea per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A04842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 aprile 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pantecta Control» (pantoprazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 366/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PANTECTA Control (pantoprazolo) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 12 giugno 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/518/001 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;

EU/1/09/518/002 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;

EU/1/09/518/003 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;

EU/1/09/518/004 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse.

Titolare A.I.C.: NYCOMED GmbH - Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta NYCOMED GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 23/24 marzo 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale PANTECTA Control (pantoprazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;

A.I.C. n. 039623018/E (in base 10) - 15T6CB (in base 32);

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;
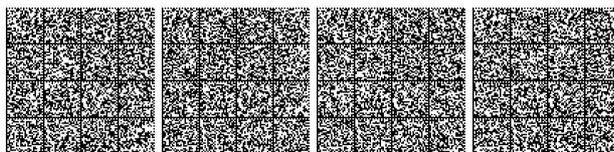
A.I.C. n. 039623020/E (in base 10) - 15T6CD (in base 32);

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;

A.I.C. n. 039623032/E (in base 10) - 15T6CS (in base 32);

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse;

A.I.C. n. 039623044/E (in base 10) - 15T6D4 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (ad es. pirosi, rigurgito acido) negli adulti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PANTECTA Control (pantoprazolo) è classificata come segue:

Confezioni:

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;

A.I.C. n. 039623018/E (in base 10) - 15T6CB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;

A.I.C. n. 039623020/E (in base 10) - 15T6CD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;

A.I.C. n. 039623032/E (in base 10) - 15T6CS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse;

A.I.C. n. 039623044/E (in base 10) - 15T6D4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTECTA Control (pantoprazolo) è la seguente: medicinale di automedicazione (OTC).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 16 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A04864

DETERMINAZIONE 16 aprile 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Controloc Control» (pantoprazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 365/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale CONTROLOC Control (pantoprazolo) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 12 giugno 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/515/001 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;

EU/1/09/515/002 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;

EU/1/09/515/003 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;

EU/1/09/515/004 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Nycomed GmbH - Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Nycomed GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 23/24 marzo 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale CONTROLOC Control (pantoprazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;

A.I.C. n. 039625013/E (in base 10) - 15T89P (in base 32);

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;

A.I.C. n. 039625025/E (in base 10) - 15T8B1 (in base 32);

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;

A.I.C. n. 039625037/E (in base 10) - 15T8BF (in base 32);

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse;

A.I.C. n. 039625049/E (in base 10) - 15T8BT (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (ad es. pirosi, rigurgito acido) negli adulti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale CONTROLOC Control (pantoprazolo) è classificata come segue:

Confezioni:

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;

A.I.C. n. 039625013/E (in base 10) - 15T89P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;

A.I.C. n. 039625025/E (in base 10) - 15T8B1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;

A.I.C. n. 039625037/E (in base 10) - 15T8BF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse;

A.I.C. n. 039625049/E (in base 10) - 15T8BT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C - bis.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CONTROLOC Control (pantoprazolo) è la seguente: medicinale di automedicazione (OTC).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 16 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A04865

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 aprile 2010.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella regione autonoma Sardegna e per le elezioni comunali nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, previste per il mese di maggio 2010. (Deliberazione n. 80/10/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 aprile 2010;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del Sindaco, del vice Sindaco e del consiglio comunale», e successive modificazioni;

Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della regione autonoma Sicilia, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana» e successive modifiche;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 28 gennaio 2010 con il quale sono stati convocati per il giorno 23 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di sessantotto comuni della regione, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 6 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma del Trentino-Alto Adige n. 9/A del 9 marzo 2010 con il quale sono stati convocati per il giorno 16 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di duecentocinque comuni della provincia di Trento e di centoundici comuni della provincia di Bolzano, nonché per l'elezione diretta dei Consigli circoscrizionali nel comune di Rovereto (Trento) e di Bolzano, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 30 maggio 2010;

Visto il decreto dell'assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 126 del 18 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 16 e 17 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di nove comuni della regione;

Visto il decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione autonoma Sicilia n. 87 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di quarantuno comuni della regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 13 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Sardegna n. 43 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010, i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di otto province e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di centosettantasei comuni della regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 13 e 14 giugno 2010;

Vista la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni elettorali della primavera 2010» approvata nella seduta del 21 aprile 2010;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alle campagne per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei comuni della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il 23 maggio 2010, dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige, indette per il 16 maggio 2010, dei comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indette per il 16 e 17 maggio 2010, dei comuni della regione autonoma Sicilia, nonché delle province e dei comuni della regione autonoma Sardegna indette per i giorni 30 e 31 maggio 2010, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009». L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Autorità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi negli ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

3. I termini di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della delibera n. 59/09/CSP decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La disposizione di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*, relativa ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, si applica anche all'accertamento di eventuali violazioni dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia, nei territori interessati dalle consultazioni elettorali, sino al compimento delle operazioni di voto, fatte salve le eventuali estensioni relative alle votazioni di ballottaggio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità.

Roma, 22 aprile 2010

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA - SORTINO

10A05075

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione delle Confraternite: detta Compagnia del SS. Sacramento, in Palazzo Adriano, del Purgatorio, in Piana degli Albanesi, del SS. Rosario, in Piana degli Albanesi e Maria SS.ma degli Agonizzanti, in Piana degli Albanesi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2010, vengono estinte:

Confraternita detta Compagnia del SS. Sacramento, con sede in Palazzo Adriano (Palermo);

Confraternita del Purgatorio, con sede in Piana degli Albanesi (Palermo);

Confraternita del SS. Rosario, con sede in Piana degli Albanesi (Palermo);

Confraternita Maria SS.ma degli Agonizzanti, con sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A04811

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Acticam»

Provvedimento n. 56 del 26 marzo 2010

Specialità medicinale: ACTICAM.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Ecuphar NV - Legeweg 157 - I - 8020 Oostkamp (Belgio).

Rappresentante in Italia: Formevet S.p.a.

Confezioni autorizzate:

1.5 mg/ml flacone 10 ml cani - A.I.C. n. 104272012 -EU/2/2008/088/001;

1.5 mg/ml flacone 32 ml cani - A.I.C. n. 104272024 - EU/2/2008/088/002;

1.5 mg/ml flacone 100 ml cani - A.I.C. n. 104272036 - EU/2/2008/088/003;

5 mg/ml fiala 10 ml cani e gatti - A.I.C. n. 104272048 - EU/2/2008/088/004.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2008)8406 del 9 dicembre 2008 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A04813

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Startvac»

Provvedimento n. 57 del 26 marzo 2006

Specialità medicinale: STARTVAC.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A. - Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate:

scatola di cartone, fiala in vetro 1 dose - 1 fiala - A.I.C. n. 104014016 - EU/2/08/092/0001;

scatola di cartone, fiala in vetro 1 dose - 10 fiale - A.I.C. n. 104014028 - EU/2/08/092/0002;

scatola di cartone, fiala in vetro 1 dose - 20 fiale - A.I.C. n. 104014030 - EU/2/08/092/0003;

scatola di cartone, fiala in vetro 5 dosi - 1 fiala - A.I.C. n. 104014042 - EU/2/08/092/0004;

scatola di cartone, fiala in vetro 5 dosi - 10 fiale - A.I.C. n. 104014055 - EU/2/08/092/0005;

scatola di cartone, fiala in vetro 25 dosi - 1 fiala - A.I.C. n. 104014067 - EU/2/08/092/0006;

scatola di cartone, fiala in vetro 25 dosi - 10 fiale - A.I.C. n. 104014079 - EU/2/08/092/0007.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2009)1056 dell'11 febbraio 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A04812

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC «Freisa di Chieri»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela del Freisa di Chieri, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Freisa di Chieri» Secco

«Freisa di Chieri» Superiore

«Freisa di Chieri» Dolce

«Freisa di Chieri» Frizzante

«Freisa di Chieri» Spumante

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dal vitigno Freisa:

dall'90 al 100%;

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte:

da 0 a 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare dei seguenti comuni in Provincia di Torino: Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri, Comune di Torino limitatamente alla Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero, Regione Villa della Regina.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: terreni medio impasto calcareo-argillosi;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 2.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

è vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Produzione uva t/ha	Tit. Alcolom. vol.min.natur. %Vol
«Freisa di Chieri» Secco	8,00	10,50
«Freisa di Chieri» Superiore	8,00	11,50
«Freisa di Chieri» Dolce	8,00	10,50
«Freisa di Chieri» Frizzante	8,00	10,50
«Freisa di Chieri» Spumante	8,00	10,50

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri», «Freisa di Chieri» Superiore, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,00 per ettaro di coltura specializzata.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», occorre che il vigneto in questione abbia un'età di impianto di almeno 7 anni.

Qualora l'età del vigneto sia inferiore la produzione di uva per ettaro ammessa è pari a:

Vini	Anno	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale% Vol
Freisa di Chieri	terzo	4,20	12,50
	quarto	4,90	12,50
	quinto	5,60	12,50
	sesto	6,30	12,50
	settimo	7,00	12,50
Freisa di Chieri Superiore	terzo	4,20	12,50
	quarto	4,90	12,50
	quinto	5,60	12,50
	sesto	6,30	12,50
	settimo	7,00	12,50

Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata con produzione scarsa, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'intero della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Torino, Asti e Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore per tutti i vini al 70%, con una produzione massima di vino di 5600 litri per ettaro:

La resa massima dell'uva in vino finito per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» e «Freisa di Chieri» Superiore, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo non dovrà essere superiore al 70%, rispettivamente per ciascun anno di produzione corrispondente a:

2940 litri di vino al terzo anno;

3430 litri di vino al quarto anno;

3920 litri di vino al quinto anno;

4410 litri di vino al sesto anno;

4900 litri di vino dal settimo anno di produzione del vigneto.

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: «Freisa di Chieri» superiore - minimo 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

È ammesso l'invecchiamento in legno di minimo 6 mesi.

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata: «Freisa di Chieri» superiore - dal 1° novembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

6. Nell'ambito della stessa tipologia, specificazione aggiuntiva o menzione è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di «Freisa di Chieri» più giovane a «Freisa di Chieri» più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.

7. I vini di cui all'art. 1 possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Collina Torinese» rosso purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini Freisa di Chieri all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Freisa di Chieri Secco:

colore: rosso rubino con tendenza al granato;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: asciutto, talvolta vivace leggermente acidulo, che con l'invecchiamento diventa più armonico e delicato;

può presentare eventuali sentori di legno qualora affinato in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

per il Freisa di Chieri con indicazione di «vigna» 12,50%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Freisa di Chieri Superiore:

colore: rosso granato o cerasuolo con riflessi aranciati con l'invecchiamento;

odore: caratteristico delicato eventualmente con note di lampone e viola;

sapore: secco, delicatamente morbido ed con eventuali sentori di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

per il Freisa di Chieri con indicazione di «vigna» 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Freisa di Chieri Dolce:

colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro talvolta con lievi riflessi violacei;

odore: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: amabile, fresco talora vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di cui almeno 7,00% vol svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Freisa di Chieri Frizzante:

colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;

spuma: fine, ottenuta mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile odolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione;

odore: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: armonico, elegante con retrogusto gradevole di lampone;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Freisa di Chieri Spumante:

colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;

spuma: fine, persistente;

odore: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: brut, dry o dolce, armonico, elegante con sottofondo gradevole di lampone;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di cui svolto compreso tra 6,00% vol e 8,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo, purché:

le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

tale menzione sia stata iscritta nell'apposita «lista positiva» istituita presso l'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

la vinificazione e le successive lavorazioni siano svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri».

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» con le specificazioni aggiuntive «Superiore», e «Vigna» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl.

10A04810

Parere relativo alla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni do origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Alto Mincio»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Visto il regolamento 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Ha espresso, nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Alto Mincio», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "ALTO MINCIO"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio",accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio”", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Merlot, Cabernet, Sangiovese, Rondinella, Molinara, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Riesling b., Garganega, Pinot nero, Riesling italico è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
Il vino ottenuto dai vitigni “Cabernet sauvignon” e “Cabernet franc” da soli o congiuntamente, può essere designato come “Cabernet”; analogamente il vino ottenuto dai vitigni “Riesling b.” e “Riesling italico”, da soli o congiuntamente, può essere designato come “Riesling”.
I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione dei vitigni “Cabernet sauvignon” e “Cabernet franc”, “Riesling b.” e “Riesling italico”, da soli o congiuntamente possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante.
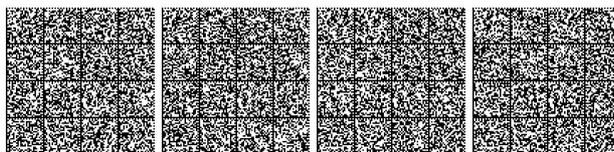
Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" comprende l'area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, in provincia di Mantova. Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica " Alto Mincio" bianco, rosso e rosato a tonnellate 20 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto1996); per i vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del vitigno a tonnellate 18 (limite elevato del20% con D.M. 2 agosto 1996).
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio", seguita o meno dal riferimento al vitigno,devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Alto Mincio” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.
Le uve destinate alla produzione del vino a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

Articolo 6

I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
“Alto Mincio“ bianco 10%;
“Alto Mincio” rosso 10%;
“Alto Mincio” rosato 10%;
“Alto Mincio” novello 11%;
“Alto Mincio” frizzante 10%;
Alto Mincio” passito, secondo la normativa vigente.

Articolo 7

All’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L’indicazione geografica tipica “Alto Mincio" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A04837
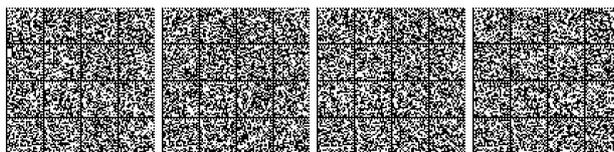
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione/C n. 1451/2009 del 20 novembre 2009, recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famdep».

Nell'estratto della determinazione n. 1451/2009 del 20 novembre 2009 relativa al medicinale per uso umano FAMDEP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2009 - supplemento ordinario n. 228 - serie generale n. 285 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si è riscontrato un errore nella pubblicazione e si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: FAMPED,

leggasi: FAMDEP.

10A04867

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 505 del 24 febbraio 2010, relativo al medicinale «Loftyl».

Nell'estratto determinazione AIC/N/V n. 505 del 24 febbraio 2010 relativo al medicinale «Loftyl» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 30 marzo 2010, ove è scritto: la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, leggasi: i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04841

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1627/2010 del 15 marzo 2010, recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem e Cilastatina Ranbaxy».

Nell'estratto della determinazione n. 1627/2010 del 15 marzo 2010 relativa al medicinale per uso umano IMIPENEM E CILASTATINA RANBAXY pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2010 - serie generale n. 73 - supplemento ordinario n. 64 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: IMIPENEM E CILASTATINA,

leggasi: IMIPENEM E CILASTATINA RANBAXY.

10A04866

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-096) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.